

fascicolo doppio

vestire

Elsa Sormani, Ragazza in uniforme. *L'HISTOIRE D'O.*
Christiane Klapsch-Zuber, Le "zane" della sposa. La fiorentina e il suo corredo nel Rinascimento.
Jane Schneider, Il corredo come tesoro: Mutamenti e contraddizioni nella Sicilia di fine Ottocento.
Maria Elena Vassallo, Il tessuto della virtù. Le zitelle di S. Eufemia e di S. Caterina dei Funari nella controriforma.
Laura Guidi, Il mano della Madama. Immagine femminile nei Conservatori napoletani dell'Ottocento.
Diane Owen Hughes, La moda proibita. La legislazione sartoria nell'Italia rinascimentale.
Annette B. Weiner, Più prezioso dell'oro. Relazioni e scambi tra uomini e donne nelle società d'Oceania.

scienza e movimento delle donne

Silvia Tozzi, Il movimento delle donne, la salute, la scienza. L'esperienza di Simonetta Iosi.
Londa Schiebinger, Politica sessuale. Le prime rappresentazioni dello scheletro femminile nell'anatomia del XVIII secolo.
Anna Rossi Doria, Nuova destra e movimento delle donne

le psicoanaliste, la clinica, la conoscenza

Gabriella Ripa di Meana, Il mare, Nina, e come il cuore di una donna.
Luisa Mele, Gioco di donne
sulla violenza sessuale.
Maria Luisa Rocca, Istruzione, la legge, i contenuti di una società complessa.
Colloquio con Laura Balbo.
Daniela Absum, Maria Teresa Semeraro, Maria Virgilio, Le donne e la legge: tattica e strategia politica.



vestire

memoria, numero 11-12

memoria

rivista di storia delle donne numero 11-12

1984



Rosenberg & Sellier



Rosenberg & Sellier Editori in Torino Via Andrea Doria 14

ISBN 88-7011-225-X - L. 16.000 (..)

do valutare l'impatto che la legge avrebbe avuto nel modo di funzionare dell'istituzione. Non abbiamo capito che porre correttamente la questione richiedeva molta invenzione creativa in primo luogo sul piano delle regole e della prassi istituzionale. Non mi pare infatti che si sia espressa una reale novità di comportamenti politici, di contenuti istituzionali.

È possibile muovere da questa osservazione per avviare l'elaborazione di una diversa pratica? Credo di sì, ma solo se assumiamo un diverso rapporto tra i contenuti cosiddetti delle donne e i temi sociali e politici generali. Non è questione nuova, ma è quella finora meno risolta, forse non colta lucidamente. Sono convinta che si possa cogliere con più chiarezza - utilizzando il punto di vista sull'istituzione che le donne hanno maturato nella loro pratica politica - come tutti i temi che l'istituzione affronta, a cominciare da quelli più classici e complessivi, siano solo in minima parte *interpretati in modo vero*, cioè corrispondente ed adeguato a come essi si presentano nella società e per i soggetti che li vivono. Quando l'azione politica delle donne si muove lungo questo crinale, gli uomini si accorgono che esse hanno capito di più, che hanno un occhio sulla realtà non solo diverso, ma più penetrante; da questo sentono ancora il bisogno di difendersi, ma il fatto che la donna ha espresso e fatto pesare « un di più », resta. Trovo invece perdente e logorante una presenza politica che sostanzialmente opera per tradurre « al femminile » la realtà: si finisce per lavorare con i residui della cultura maschile, senza potervi incidere.

Ciò è molto evidente, ad esempio, nel modo con cui le donne affrontano il potere. Ho verificato spesso che le donne appena sperimentano un poco il potere scoprono che piace loro moltissimo. Ma non ne parlano mai, non possono esplorare questo loro modo di essere. Così, dove c'è potere ed è forte e produce alta competitività, come nelle istituzioni, in luogo di elaborare una propria modalità di assumerlo, le donne lo vivono o subiscono per ciò che è, ed in genere questo produce una versione « femminile », ovvero residuale, del potere « maschile ». Diverso sarebbe se si potesse cominciare a parlarne, partendo da ciò che per una donna significa dirsi e sperimentare " posso anch'io " ».

Il colloquio con Laura Balbo finisce qui, sulla soglia del potere. Potere non come competitività, funzione e sopraffazione, ma come pratica di possibilità, spesa di sé,

esperienza della modificazione, incidenza reale, padronanza di risorse. L'istituzione parlamentare può risultare un luogo per l'appunto « residuo » del potere, in una epoca di poteri ristretti, decisionisti, occultati o senza fondamento, privati, di lobby, di partitocrazie, di mafie. Ma in questo luogo avvengono ancora fatti, si elaborano culture e scelte che possono incidere sugli esiti dell'enorme redistribuzione e ridefinizione dei soggetti e della natura dei poteri che è in atto. È ovvio che non tutti i poteri, per forme, regole, sedi, confini, si adattano ad ogni soggetto, ad ogni contenuto.

Il potere di cui parla Laura Balbo può vivere solo in società ed istituzioni altamente democratiche, flessibili, aperte, cioè comunicanti e comunicative, differenziate al loro interno e fornite di sistemi di controllo e di garanzia.

Le domande che restano sono due. La prima: se il parlamento è come le altre istituzioni rappresentative, un luogo idoneo e *agibile* per realizzare (sperimentare) forme di potere e regole corrispondenti ai contenuti dell'innovazione (a me piace dire della emancipazione e liberazione, pensando non solo alle donne). Tutto il colloquio muove verso una risposta positiva, anche se niente affatto scontata. La seconda domanda: le donne sono interessate ad una pratica dell'istituzione che esprime questa ricerca e questi contenuti? Sembra, dal colloquio, che se si vuole ottenere risposte dalle istituzioni che non stravolgano contenuti e soggetti femminili, la risposta sia di necessità positiva anche a questa domanda. Ma « necessità », non coincide né con interesse, ovvero percezione consapevole, né tanto meno con volontà. È dunque questa una domanda da lasciare aperta.

Maria Luisa Boccia

Le donne e la legge: tattica e strategia politica

L'esito alla Camera del dibattito per la modifica della normativa che disciplina il reato di stupro, induce una riflessione sulla battaglia politica che una parte del movimento iniziò nel 1979 con la raccolta di firme. A noi, donne e giuriste, ci sembra scorretto e non costruttivo, limitarci a valutare la contrapposizione tra chi decise di privilegiare la legge e chi valutò non opportuno utilizzare tale strumento.

Ci chiedevamo infatti già allora e dobbiamo chiederci ancor oggi a quale confronto con la norma possa e debba andare un movimento come quello delle donne che aspiri ad una propria progettualità politica.

Vorremmo quindi esaminare l'esperienza fin qui svolta quale concreto fatto storico e trarne un primo bilancio di costi e benefici.

Cominciamo col prendere in esame l'argomentazione che nel dibattito — specie negli ultimi tempi — tenderebbe ad esaurire ogni contraddittorio sull'opportunità del ricorso ad un proprio testo di legge da parte del movimento. Ci riferiamo alla considerazione che questa iniziativa politica avrebbe avuto come effetto se non altro di produrre un mutamento nelle coscienze e nel costume e che già solo questo risultato sarebbe sufficiente a conferire valore politico alla scelta fatta. Tale argomentazione è in realtà ambigua, perché non evidenzia quali mutamenti di coscienza siano meritevoli di interesse politico da parte delle donne. A noi cioè interessano i percorsi e le battaglie politiche in grado di cambiare l'economia dei rapporti fra uomini e donne, quali soggetti antagonisti della contraddizione di sesso; mentre non ci sembrano politicamente influenti i singoli mutamenti individuali. Tanto è vero che l'esemplificazione della modifica promossa dall'iniziativa legislativa del movimento si esaurisce nell'ambito degli addetti ai lavori (parlamentari, magistrati, avvocati, poliziotti, medici...).

La raccolta delle firme ha invece contribuito ad avallare alcuni luoghi comuni sulla funzione promozionale della legge penale. In particolare la convinzione che una modificazione della legge penale contribuirebbe a prevenire, o quantomeno a diminuire, il fenomeno della violenza sessuale. È vero esattamente il contrario: la legge penale non anticipa, semmai registra, il mutamento dei valori sociali.

Ma il computo dei costi risulta negativo anche sul piano dei contenuti ritenuti più significativi nella proposta: la procedibilità d'ufficio e la costituzione di parte civile di movimenti. Su questi due istituti va dunque concentrata la discussione.

Vogliamo prima di tutto precisare che la valutazione politica nel movimento delle donne, non è mai stata impostata sugli altri contenuti della proposta di legge, quali l'inserimento della violenza sessuale tra i delitti contro la persona, l'eliminazione della distinzione fra congiunzione carnale

ed atti di libidine; la previsione della autonoma fattispecie della violenza di gruppo; il riconoscimento della sessualità di minori ed handicappati. Solo nelle dinamiche parlamentari, nel confronto e mediazione tra partiti ciò ha potuto costituire materia di contrasto politico, non tra le donne.

D'altra parte, la scelta di edurre su questi punti lo « scarto » esistente tra la cultura espressa dalle donne e la cultura del codice Rocco avrebbe potuto essere condivisa; è infatti compito del legislatore adeguare le norme ai cambiamenti che si producono nel sociale; ed è normale che anche le donne si facciano promotrici di modifiche legislative, con la consapevolezza che parte dei loro contenuti sarà accolta e produrrà risultati, subendo un adeguamento. E infatti sull'insieme dei punti da ultimo citati il Parlamento ha sostanzialmente recepito la richiesta delle donne e di chi, anche uomo, ha condiviso la validità delle proposte di modifica della legge.

Ma — ed è qui che dobbiamo interrogarci — la parte delle donne che ha ideato e condiviso la proposta di legge popolare non si è limitata ad una iniziativa, per così dire, riformista. Tra i contenuti infatti della modifica normativa non solo ne sono stati inseriti due (la procedibilità d'ufficio e la costituzione di parte civile del movimento), di natura politicamente assai diversa da quelli che abbiamo prima indicati. Non solo. Alla iniziativa di misurarsi con la legge in materia di violenza sessuale, è stato attribuito complessivamente il significato strategico di ottenere in tal modo un riconoscimento di soggettività politica al movimento delle donne, attraverso il rapporto con l'istituzione. Caricata di questo significato l'iniziativa del testo di legge popolare ha perso forse l'unico senso che le poteva essere attribuito e cioè, quello di una azione (tattica) che impegnava per la prima volta le donne, in prima persona, sul terreno del diritto. La promozione di questa identità politica poteva invece costituire oggetto di una scommessa giocata sul terreno istituzionale? E rispetto a questo agire politico che le donne devono confrontarsi.

Una materia qual è la violenza sessuale, pone il conflitto direttamente alla contraddizione tra i sessi, che, d'altra parte, non ha riconoscimento nel « contratto sociale ». In questo senso è vero che la contraddizione tra i sessi non è negoziabile, né mediabile con la norma, poiché il conflitto è dalla norma stessa demandato ad

altre sedi di « controllo » venendo, per così dire, occultato. La differenza ad esempio tra la legge in questione e la legge di riforma del diritto di famiglia è proprio nel fatto che la famiglia trova riconoscimento e regolamentazione nel diritto (ma non certo il conflitto fra i sessi che si muove all'interno di essa). Ed è, per questo, che la scelta di modificare la normativa del diritto di famiglia è stata praticabile, mentre non lo è quella sulla violenza sessuale.

La scommessa giocata dalle donne di conseguire in questo campo un riconoscimento di identità politica attraverso una modifica normativa è dunque persa in partenza. La scommessa, semmai, andava giocata su obiettivi più limitati e tattici, « di aggiustamento » delle leggi; non per questo meno faticosi da raggiungere in Parlamento. Ad una simile analisi giunge necessariamente chi valuta la violenza sessuale non come un atto carnale, frutto di una mente sconvolta, contro una donna dissenziente, ma piuttosto come un atto di controllo sociale che l'uomo, detentore di un potere sulla donna ben più conflittuale e radicato di quello di classe, esercita nei confronti di chi non ha, secondo lo statuto sociale, soggettività.

La procedibilità d'ufficio, al posto della procedibilità a querela, è stata motivata sotto il profilo tecnico giuridico, dalle promotrici dell'iniziativa di legge popolare sulla base di due considerazioni: costringere la legge penale a riconoscere la gravità del reato di stupro e tutelare la donna stuprata, per non lasciarla sola nel momento della decisione di attivare l'azione penale, non facendo gravare esclusivamente su di lei « il coraggio della scelta ». Entrambi gli assunti ci sembrano infondati. Se è vero che nel nostro ordinamento penale la regola è costituita dalla procedibilità d'ufficio, è altrettanto vero che l'eccezione a questa regola, cioè la procedibilità a querela di taluni reati, non riflette esclusivamente un criterio di minor gravità del reato, ma risponde ad esigenze molteplici. Valga l'esempio della disciplina prevista dal codice per il reato di furto. Disciplinato come delitto contro il patrimonio esso è, come regola generale, procedibile d'ufficio. Ma è, addirittura non punibile, qualunque ne sia la sua entità e gravità, se commesso all'interno del nucleo familiare, per esempio fra coniugi. Invece è perseguibile a querela il furto commesso a danno del coniuge legalmente separato, indipendentemente dalla grave o tenue entità. Non può sostenersi pertanto che la

previsione della procedibilità d'ufficio per un delitto, sia segno di riconoscimento da parte della legge della gravità del reato.

D'altra parte, proprio nei reati di stupro, la procedibilità a querela adottata dal codice penale vigente, ha una caratteristica unica nell'ordinamento: quella di essere irrevocabile e, in caso di morte della persona offesa, trasmissibile ai genitori e al coniuge. Questo sistema risponde all'esigenza di tutelare l'onore sessuale della donna violentata, inteso come bene appartenente al patrimonio familiare e la cui disponibilità appartiene al padre o al marito; in questo modo si lascia alla donna/famiglia la « libertà » di decidere se querelare o meno e, una volta presentata la querela, l'irrevocabilità della stessa costituisce lo strumento per evitare ricatti ed intimidazioni. Sia pure in tale ottica di controllo familiare, la gravità del reato è dunque pienamente riconosciuta dalla legge del codice Rocco che la contempera con la tutela dell'onore.

Questo dimostra che la procedibilità d'ufficio non può essere motivata come espressiva di un riconoscimento della gravità del reato. È innegabile che il reato di stupro è sempre stato considerato « grave » sia pur nell'eccezione sopra indicata ed oggi (abrogata nel 1981 la norma che prevedeva il matrimonio riparatore come causa di estinzione del reato), residua un'area di rispetto della autodeterminazione della donna.

Ma passiamo alla seconda argomentazione delle promotrici, che nell'attuale contesto sociale la donna non sia, di fatto, libera di autodeterminarsi. In questo senso, la procedibilità d'ufficio assumerebbe il significato di consentire che altre (ma anche altri) denunciino le violenze che la donna lesa non vuole querelare. È evidente che la procedibilità d'ufficio ha un rilievo pratico proprio solo nei casi in cui la donna non intenda, per i più svariati motivi, segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria e vi sia altri in grado di procedere a denunciare il fatto, surrogando con la propria decisione la di lei volontà a non procedere. Dunque, oggettivamente, la procedibilità d'ufficio presuppone la possibilità di « prevaricare », non considerando la volontà della donna singola in nome di una asserita tutela. In ultima istanza, presuppone cioè, di privilegiare l'interesse tutto statale dell'accertamento della verità e del diritto di punire, rinunciando a chiedersi il perché, oggi, la donna non intenda querelare.

Il processo desiderato, uno scontro perseguito dalla autorità giudiziaria.

La donna ad affrontare il processo, ad affrontare la magistratura, ad affrontare il processo, ad affrontare il processo, ad affrontare il processo.

Nei processi per stupro, il dilemma è sempre stato: procedibilità a querela o procedibilità d'ufficio.

La possibilità di un diverso sistema di tutela, è difficile da immaginare, ma è un'ipotesi che merita di essere considerata.

Il processo, in particolare, viene considerato, e chiariscono che se la donna non denuncia, il fatto non è chiamato a denunciare il processo.

Il fatto che la donna stuprata non presenti la querela, non può certo ridursi al desiderio di evitare l'ulteriore violenza del processo. La donna che viene stuprata da uno sconosciuto, può oggi, in forza della perseguibilità a querela, scegliere di segnalare o meno la violenza subito all'autorità giudiziaria.

La nostra esperienza di giuriste ci porta ad affermare che, in questo caso, molte donne non denunciano il loro violentatore alla magistratura, non tanto perché non hanno coraggio o sostegno morale e materiale, ma anche per una scelta consapevole: la decisione meditata (talvolta anche insieme ad altre donne) di estraneità all'apparato istituzionale. Negare questa realtà con l'imposizione di un processo non voluto, è segno di una carenza di analisi sul fenomeno della violenza. Non è in ogni caso crescita della coscienza per la singola donna che non desiderava andare al processo.

Nel caso, invece di violenza carnale perpetrata dall'uomo con cui la donna vive un rapporto affettivo, è evidente che il dilemma reale non sarà costituito dallo sporgere denuncia o meno, ma sarà quello prioritario di decidere se interrompere o meno un rapporto « amoroso », o un legame di dipendenza.

La scelta in questi casi è relativa alle possibilità di una diversa identità, di un diverso spazio di esistenza, ed in questo difficile percorso la decisione di attivare un processo penale, che necessariamente esaspera il conflitto, può, ma non deve costituire un passaggio obbligato. Il problema del resto si pone negli stessi termini per quanto riguarda anche altri reati - le percosse, le lesioni, i maltrattamenti - sia procedibili d'ufficio sia procedibili a querela. Ed è poi il medesimo problema dell'uso dello strumento penale, per esempio, nelle separazioni coniugali o nelle interruzioni di convivenza di fatto.

Il rischio legato all'impostazione del processo è elevatissimo in relazione alla particolarità del tipo di reato. Comunque venga modificato il processo penale, l'accertamento dei fatti si fonderà prevalentemente, e talora esclusivamente, sulle dichiarazioni della vittima. Comunque, anche se la denuncia potrà essere presentata da altri/altre, non vediamo come la donna possa sottrarsi al suo ruolo di testimone del fatto e dunque essere necessariamente chiamata, sentita ed interrogata sui fatti denunciati. Anzi l'accertamento dei fatti e delle responsabilità sarà tanto più con-

dotto e incentrato sulla testimonianza della vittima, quanto più l'episodio sia avvenuto - per esempio in un rapporto di convivenza - in un ambito privato senza altri testimoni, senza tracce d'uso d'armi, senza lesioni riscontrate medicalmente. Il peso del processo continuerà così a gravare sulla donna che, se non avrà scelto di viverlo come un suo momento di crescita e di proporlo come tale anche alle altre donne, avrà sempre la possibilità di smentire con la sua testimonianza i fatti denunciati.

D'altra parte la richiesta della procedibilità d'ufficio quale mezzo di tutela, acquisita negli intenti delle promotrici dell'iniziativa, il suo pieno significato, se collegato alla richiesta di costituzione di parte civile del movimento delle donne, costituzione di parte civile che nel progetto di legge ad iniziativa popolare, era, peraltro, svincolato dal consenso della donna stuprata.

Attraverso questi due strumenti tecnici si è voluto innestare ed evidenziare, nella vicenda processuale della parte lesa, il momento collettivo e politico: le altre donne dunque, possono iniziare procedimenti penali, divenendone parte ed assumendosene la gestione; le altre donne possono diventare protagoniste del processo accanto alla vittima.

Non è vero, inoltre, che senza i due istituti la donna stuprata venga lasciata sola nel processo. Sintetizzare così la situazione, significa non avere memoria storica. Già prima della campagna della raccolta delle firme, il movimento delle donne aveva teorizzato e praticato forme di solidarietà alla parte lesa, esercitando il controllo politico nei processi per stupro e, in generale, nei processi penali politici, a cominciare da quelli per aborto (vedi processo Pierobon 1973). È certo che il controllo in aula delle donne ha potuto manifestarsi - e contare - senza assumere, per questo, la veste formale della costituzione di parte civile del movimento.

Ma anche chi, solo oggi, è disposta a condividere questa analisi non rinuncia a difendere l'operato politico della parte di movimento che ha proposto la legge, affermando che, quantomeno, la campagna di raccolta delle firme ha costituito per molte donne una « esperienza ». Ma invocare la residualità politica dell'« esperienza » è una fragile argomentazione: lo sperimentalismo è un percorso esistenziale e solo su questo terreno dunque gli può essere concesso valore. Chi ha promosso la battaglia

politica che ha da poco avuto un primo esito in Parlamento, ha parlato *in nome delle donne*, ed ha l'obbligo politico di rendere loro conto dei risultati reali non arrovocandosi nell'individualistico valore dell'«esperienza» della crescita personale.

Resta comunque il fatto inconfutabile che il dibattito suscitato dalla legge è andato sempre più isterilendosi e riducendosi

ad uno scontro sulla formulazione specifica della legge, o dei tribunali; in forme e sedi cioè ove più facile è l'epemonia del momento tecnico, a scapito di una riflessione collettiva delle donne sul fenomeno ben più complesso della violenza sessuale.

Daniela Abram
Maria Teresa Semeraro
Maria Virgilio

i seminari

a Napoli

Presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli si è svolto il 17 aprile '85 un seminario sul tema *Onore sessuale, onore sociale; confronto tra ricerche storiche in corso*. Tra i tanti ambiti di ricerca che incrociano questo nodo complesso di valori individuali e di gruppi, si è scelto di chiamare a discutere sui loro lavori alcune ricercatrici che già da alcuni anni vanno studiando gli istituti di tutela e recupero dell'Onore femminile, in un arco cronologico che va dalla fine del XVI al XIX secolo e si presta dunque a delineare percorsi istituzionali e culturali di non breve periodo.

Tipico tema di frontiera, l'onore è stato presentato da Sandra Cavallo nella gamma delle interpretazioni venute da antropologi e storici come premessa per introdurre il suo approccio metodologico al tema *L'Adiamo dell'onore nei sistemi caritativi di ancien régime*. Rispetto a interpretazioni che leggono l'onore come riflesso più o meno diretto di problemi materiali e organizzativi di gruppi e comunità, la Cavallo ha sottolineato la maggiore fecondità degli orientamenti che, nel vivo del lavoro storico e antropologico, hanno ritrovato l'onore come veicolo di mobilità nelle competizioni tra uguali, specie dei gruppi sociali intermedi, e come momento/luogo simbolico delle interazioni, verticali oltreché orizzontali, tra gruppi e tra individui. È appunto nelle contese tra uguali e nelle interazioni verticali tra benefattori e beneficiati che viene calato lo studio sulla carità torinese tra '600 e '700. In un sistema caritativo che, come gli altri di *ancien régime*, ripercorre la gerarchia dell'onore e non quella

dei bisogni (più che gli indigenti, vengono assistiti gli individui deboli nella tutela dell'onore: le donne e i «poveri vergognosi» dei diversi ceti), la Cavallo ha isolato alcune biografie di grossi benefattori borghesi, che fanno del loro lascito un uso simbolico: differenziandone l'utilizzazione rispetto ai nobili, essi sono alla ricerca di uno status onorevole per sé e per la loro classe, nella situazione sociale settecentesca in cui si è chiusa una strategia di nobilitazione e si sono irrigidite intorno alla nobiltà le carriere burocratiche e il controllo degli istituti caritativi. La Cavallo ha proposto dunque una lettura che recupera l'accezione dell'onore come «ideologia della stratificazione sociale», ma la cala in una trama concreta di interazioni, e scambio di risorse materiali e simboliche tra individui di diversi gruppi. Relativamente in ombra in questa sede l'onore femminile, che altrove la stessa autrice ha messo a fuoco come controllo maschile/familiare/sociale sulla riproduzione femminile, e che resta il sottofondo del percorso sia culturale che istituzionale dei reclusori stessi, punto di riferimento per strategie familiari di allontanamento più o meno temporaneo di un membro femminile.

L'onore femminile torna centrale nella relazione di Lucia Ferrante: *L'onore delle mogli, l'onore dei mariti. Contaminazioni tra cultura laica ed ecclesiastica (area bolognese sec. XVI-XVII)*. Anche qui l'onore femminile esce dalle istituzioni, il reclusorio per la reintegra dell'onore delle donne malmaritate. La Ferrante ha fatto una lettura comparata dei due sistemi normativi, laico e religioso, e delle contaminazioni rintracciabili in particolare nella trattatistica post-tridentina in tema di ma-

trimonio-
cazione le
vede di e
bolognese
se l'onore
sono al fo
sto di que
l'onore
nella real
la società
stra nave
razione p
gli equip
e beni te
glanza ve
perdonar
normalizz
zione e
la valori
contutto
risorse
nelle pro
vallo.

Più
reclusori
le due re
(Scavo e
nella Re
(Onore e
elusione
Retrono
reclusori
ne di co
che nell
sia a fo
rale e r
sistema
voro a
lizzati

Da
perché
ati prop
l'interve
donne pe
progetto
zionali
a una
attravers
nali e di

Quest
concezio
caso di
dal 18
za di
non si ha
no a
di (vop
sa con
con la p